

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli, del 15.03.2022 n. 242

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi

dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.r.g. xxxx/2019 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del

24.11.2021, e vertente

TRA

FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA;

attore

E

BANCA INCORPORANTE, della BANCA INCORPORATA.;

convenuta

OGGETTO: revocatoria fallimentare

CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 24.11.2021, svoltesi in modalità cartolare e di seguito riportate.

Per l'attore: “- visto ed applicato l'art. 67 terzo comma, lett. b) L.F., revocare e dichiarare inefficaci nei confronti del **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA**, la seguente operazione configurante rimessa bancaria solutoria revocabile per i motivi dedotti in narrativa: - bonifico dell'importo di €12.963,20 effettuato in data 11.11.2014 e per l'effetto condannare - per i motivi dedotti in narrativa - la Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA**, in persona del curatore fallimentare, la somma di € 11.307,93, con interessi e danno da svalutazione, salva la maggiore o minor somma di giustizia, parimenti con l'aggiunta di interessi e danno da svalutazione, anche all'esito della diversa e migliorativa metodologia di calcolo che dovesse essere effettuata da Codesto Ecc. mo Tribunale. Con vittoria di spese e compensi di lite”.

Per la convenuta: “- rigettare la domanda attrice in quanto improcedibile, inammissibile, ovvero per maturata prescrizione o decadenza ex art. 69 bis l.f., e comunque, perché infondata e non provata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa; - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e C.P.A. dovute come per legge”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 25.9.2019 il **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA**, previa autorizzazione del giudice delegato del 18.05.2019 (all. 1 citazione), evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni **BANCA INCORPORATA** affinché venisse revocato e dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori il bonifico di € 12.963,20 del 11.11.2014 accreditato sul conto corrente della società fallita acceso presso la Banca convenuta, da ritenersi rimessa bancaria solutoria eseguita in periodo sospetto e, per l'effetto, chiedeva di condannare la convenuta a corrispondere al Fallimento la somma di € 11.307,93, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.

A sostegno delle rassegnate conclusioni il Fallimento esponeva che: (i) in data 5.9.2014 era stata deliberata la messa in liquidazione della società, che in data 31.3.2015 era stata chiesta l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il successivo 14.10.2015 era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta procedura concorsuale; (ii) con sentenza del 26.9.2016 il Tribunale di Terni aveva dichiarato il fallimento della **SOCIETA' CORRENTISTA**; (iii) dall'esame della documentazione contabile il curatore fallimentare aveva riscontrato che la società aveva acceso un conto corrente ordinario avente n. xxxx presso la **BANCA INCORPORATA** e che in data 11.11.2014, quando ormai la società era passata in “sofferenza”, era stato eseguito da parte di un cliente un bonifico

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli, del 15.03.2022 n. 242

di € 12.963,20 accreditato sul predetto conto; (iv) il totale delle rimesse suscettibili di revocatoria ai sensi dell'art. 70, co. 3, l.fall. ammontava ad € 11.307,93.

In punto di diritto, il Fallimento sosteneva che la rimessa effettuata sul conto corrente della società fallita, in quanto avvenuta nei sei mesi anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo in bianco, avendo estinto il debito della società fallita nei confronti dell'istituto di credito, costituisse rimessa bancaria revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. b, l.fall..

A tal fine sosteneva, anzitutto, la necessità di una valutazione complessiva – e non atomizzata – del presupposto oggettivo postulato dalla norma.

Sulla base di questo criterio, affermava che la rimessa avesse determinato una riduzione “consistente e durevole” dell'esposizione debitoria, giacché non era stata immediatamente neutralizzata da nuovi utilizzi da parte del correntista.

Aggiungeva di aver rispettato il criterio dell'effettivo rientro di cui all'art. 70, co. 3, l.fall., che limita l'effettiva revocabilità alla differenza tra la massima esposizione debitoria del periodo e l'ammontare residuo alla data di apertura del concorso.

Quanto, poi, al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria ex art. 67 l.fall. il Fallimento sosteneva la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla banca convenuta.

In particolare, riteneva la circostanza dimostrata da convergenti elementi presuntivi, tra i quali sia la natura di creditore “qualificato” della convenuta, avente accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (che comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato) e alle segnalazioni a sofferenza (già considerevoli nel mese di luglio 2014 e poi, ancora, nel mese di ottobre 2014), sia la messa in liquidazione della società, iscritta nel registro delle imprese già il 12.9.2014, sia precedenti atti dimostrativi di una contrazione del valore della produzione, sia, infine, la trascrizione in data 6.10.2014 di un pignoramento immobiliare sullo stabilimento ed i terreni costituenti la sede legale della società fallita promosso dalla Banca **OMISSIS** ed altri atti pregiudizievoli successivi e coevi.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.1.2020 – per l'udienza del 5.2.2020 – si costituiva in giudizio la **BANCA INCORPORANTE** della **BANCA INCORPORATA** chiedendo il rigetto della domanda avversaria sulla scorta dei seguenti rilievi.

Sosteneva, anzitutto, la non applicabilità dell'art. 69 bis l.fall. stante l'autonomia delle due procedure concorsuali, sul rilievo che la mancata dichiarazione di fallimento in occasione dell'inammissibilità della domanda di concordato preventivo avesse determinato il ritorno in bonis del debitore e che, quindi, la successiva dichiarazione di fallimento non poteva che fondarsi su diversi presupposti storici.

Considerato che la dichiarazione di fallimento interveniva oltre un anno dopo la presentazione della domanda concordataria, secondo la convenuta doveva essere esclusa la consequenzialità tra le due procedure concorsuali e, per l'effetto, si doveva escludere che il bonifico di € 12.963,20 del 11.11.2014 era stato contabilizzato nel periodo sospetto di cui all'art. 67, co. 2, l.fall..

In secondo luogo, la Banca eccepeva l'intervenuta decadenza/prescrizione stabilita dal combinato disposto degli artt. 67, co. 2, e 69 bis l.fall., in base al quale, secondo la lettura accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di consecuzione tra procedure il dies a quo per le azioni revocatorie coincide con la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese.

Secondo la convenuta, nel caso di specie, il termine iniziale di prescrizione/decadenza coincide con la data di iscrizione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall., avvenuta il 31.3.2015. Di conseguenza già in data 31.3.2018 il Fallimento era decaduto dalla facoltà di proporre l'azione revocatoria (o l'azione era prescritta), ossia ben prima della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 25.9.2019. Oltre all'eccezione di prescrizione/decadenza, la Banca sosteneva l'infondatezza della domanda attorea per carenza dei requisiti di consistenza e durevolezza di cui all'art. 67, co. 3, lett. b), l.fall., in ciò considerato che, secondo un recente indirizzo interpretativo, la riduzione dell'esposizione debitoria nei termini anzidetti sussiste solo quando la Banca impone al correntista dei rientri o lo privi di fatto della disponibilità di prelevare dal conto.

Evidenziava che, nel caso di specie, il Fallimento non aveva né allegato, né documentato tale circostanza.

Quanto, poi, alla “consistenza” la Banca segnalava come la nozione non avesse carattere assoluto, dovendo essere declinata in base all'entità massima del debito, all'entità dello stesso al momento della

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli, del 15.03.2022 n. 242

rimessa, nonché alle peculiarità del rapporto e all'entità ricorrente dei versamenti eseguiti tra le parti ed eventualmente dei prelievi.

La convenuta negava, inoltre, la sussistenza del presupposto della durevolezza, evidenziando che l'effetto della rimessa era stato vanificato dalle successive operazioni a debito.

Ulteriormente, riteneva che il Fallimento non avesse dimostrato la scientia decotionis, intesa come conoscenza effettiva e non meramente potenziale dell'insolvenza del correntista.

Non reputava a tal fine sufficiente il fatto che la Banca fosse un creditore qualificato, evidenziando che detta qualifica non implica di per sé la conoscenza dei verbali delle assemblee, delle note integrative ai bilanci d'esercizio, né delle formalità pregiudizievoli risultanti dai registri immobiliari. Del pari, negava che la mera possibilità di accedere alle informazioni risultanti presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia fosse dimostrativa di una conoscenza effettiva.

Da ultimo, la convenuta contestava la quantificazione della somma chiesta in restituzione dal Fallimento, pari ad € 11.307,93, sul rilievo che la corretta applicazione dell'art. 70, co. 3, l.fall. avrebbe determinato il diverso importo di € 7.504,98, quale risultante della differenza tra la massima esposizione nel periodo sospetto, pari ad € 29.148,60, ed il saldo debitore esposto dal conto corrente alla data del fallimento, pari ad € 21.643,62.

Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. il Fallimento contestava la fondatezza dell'eccezione di decadenza/prescrizione avversaria, insistendo sulla consecuzione tra le due procedure concorsuali.

La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 24.11.2021, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

1. In primo luogo, va esaminato il presupposto temporale per la revocabilità della rimessa in contestazione e, quindi, la questione della consequenzialità tra le due procedure concorsuali introdotte avanti il Tribunale di Terni e, per l'effetto, l'operatività dell'art. 69 bis l.fall., a mente del cui comma 2, "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

Va premesso che la norma è pacificamente (cfr. da ultimo Cass. n. 5619/2020; conf. 31051/2019) applicabile anche al caso in cui la dichiarazione di fallimento segua la domanda di concordato in bianco, come nel caso di specie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decorreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa" (Cass., Sez. I, n. 14630 del 29.3.2016; conf. Cass. n. 8013/1992).

Tale principio è stato successivamente ribadito (cfr. Cass. n. 9290/2018), con la precisazione che lo iato temporale non può essere irragionevolmente esteso, nel senso che non deve essere di durata tale da dimostrare o lasciar presumere l'intervenuta variazione dei presupposti fattuali a fondamento delle due procedure (concordataria e fallimentare).

Deve, quindi, accertarsi se nel caso concreto il lasso temporale intercorso tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza di fallimento sia irragionevolmente lungo, tale da escludere che nelle due procedure concorsuali sia stata affrontata la medesima situazione di insolvenza, non essendo ostativa la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

L'accertamento della consecuzione tra procedure va eseguito, quindi, alla luce delle circostanze del caso concreto e non in termini astratti, proprio in ragione dell'impossibilità di adottare una definizione assoluta di tempo "ragionevole".

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, dalla visura camerale in atti (all. 3 citazione) risulta che in data 31.3.2015 la società fallita presentava ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall. e che, previa concessione di una proroga del termine, in data 15.7.2015 depositava la proposta e il piano concordatario.

Successivamente, con decreto del 14.10.2015 la domanda di concordato preventivo veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di Terni.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli, del 15.03.2022 n. 242

Dalla sentenza di fallimento (all. 20 citazione) e dalla relativa istanza (all. 6.23 citazione) si ricava che il 26.7.2016 un lavoratore, tale (omissis), presentava ricorso per la dichiarazione di **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA** – allegando, ai fini della legittimazione, l'omesso pagamento del TFR e delle differenze retributive maturate sino al licenziamento collettivo del 14.11.2014 - e che, in data 13.9.2016, la società fallita presentava istanza per la propria dichiarazione di fallimento, poi pronunciata dal Tribunale di Terni il successivo 20.9.2016.

Premesso che la società fallita veniva messa in liquidazione il 5.9.2014, nella sentenza di fallimento si legge che il Tribunale aveva ricavato la prova dell'insolvenza dall'ultimo bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, redatto dopo la messa in liquidazione. Parimenti, la domanda ex art. 161, co. 6, l.fall. depositata il 15.3.2015 risulta fondarsi sulla stessa situazione patrimoniale e finanziaria della società, quella risultante alla fine dell'esercizio 2014.

In altri termini, lo stato di crisi denunciato dal debitore con la domanda di concordato preventivo in bianco ben si può identificare – ed è stato identificato - con uno stato di insolvenza che ha poi giustificato la dichiarazione di fallimento.

Accertata, nel caso di specie, l'identica situazione patrimoniale e finanziaria che ha giustificato, da un lato, il deposito della domanda di concordato preventivo e che, dall'altro, è stata qualificata dal Tribunale in termini di "insolvenza", aderendo ad un'interpretazione sostanziale del principio di consequenzialità, non può escludersi l'applicazione dell'art. 69 bis l.fall. per il sol fatto che siano decorsi 11 mesi tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento.

In ciò va considerato che, nel caso che ci occupa, il lasso temporale intercorso non consente di ipotizzare alcuna "variazione dei presupposti" delle due procedure, attesa, anzitutto, la modifica dell'oggetto sociale derivante dalla liquidazione volontaria della società fallita, deliberata il 5.9.2014, ossia prima della domanda di concordato preventivo in bianco e, in secondo luogo, atteso che la società fallita aveva stipulato un contratto di affitto d'azienda prima della domanda ex art. 161, co. 6, l.fall..

Conseguentemente, in base al combinato disposto degli artt. 67, co. 2, e 69 bis l.fall., il termine iniziale del periodo sospetto deve essere retrodatato al momento della pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco nel registro delle imprese, datata 2.4.2015 (cfr. visura camerale – all. 3 citazione).

Per l'effetto, il periodo sospetto di cui all'art. 67, co. 2, l.fall. intercorre tra il 2.10.2014 ed il 2.4.2015 e, conseguentemente, il bonifico oggetto della revocatoria, datato 11.11.2014, ricade in detto periodo.

2. Quanto all'eccezione di decadenza/prescrizione la stessa risulta tempestivamente sollevata dalla convenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., ossia nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

Accertata l'ammissibilità dell'eccezione di decadenza, nel merito va osservato che il principio della cosiddetta consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e, per l'effetto, la retrodatazione del termine iniziale sia del periodo sospetto, sia del dies a quo decadenziale – sottratto, come tale, ad atti interruttivi e sospensivi – in virtù di quanto stabilito dall'art. 69 bis, co. 2, l.fall., introdotto dal D.L. n. 83/2012.

La giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 8970/2019) ha recentemente chiarito che solo nel regime antecedente all'entrata in vigore di detta novella il termine iniziale decorre dalla data di ammissione al concordato preventivo, anziché dal deposito della relativa domanda. Di contro, dopo l'entrata in vigore del citato comma 2, il dies a quo coincide con la domanda di ammissione a concordato preventivo.

In materia si è anche precisato che in ipotesi di domanda di concordato con riserva - quale quella che ci occupa - il termine decadenziale inizia a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato in bianco (cfr. in motivazione Cass. n. 5619/2020).

Dunque, nel caso che ci occupa l'azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l.fall. non poteva essere promossa una volta decorsi tre anni dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161, co. 6, l.fall. e, comunque, non oltre cinque anni dal compimento dell'atto revocando.

In applicazione di tale principio, premesso che la domanda di concordato in bianco del 31.3.2015 veniva iscritta nel registro imprese in data 2.4.2015 (cfr. visura camerale all. 6.1 citazione), il termine decadenziale per proporre la presente azione revocatoria ex art. 67 l.fall. risulta spirato in data 2.4.2018, ossia ben prima della notifica dell'atto di citazione alla convenuta, avvenuta soltanto il 25.9.2019.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli, del 15.03.2022 n. 242

In accoglimento della questione preliminare di merito sollevata dalla convenuta deve affermarsi l'intervenuta decadenza del Fallimento dalla facoltà di proporre la presente domanda giudiziale, con la conseguenza che la presente domanda giudiziale deve essere rigettata.

3. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 5.201 ed € 26.000 relativo al valore della controversia e ai parametri minimi, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate e della mancata assunzione di prove costituende.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta la domanda giudiziale promossa dal **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA**;
- condanna il **FALLIMENTO SOCIETA' CORRENTISTA** alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla **BANCA INCORPORANTE**, liquidate in € 2.738,00 (€ 438 per la fase di studio, € 370 per la fase introduttiva, € 1.120 per la fase istruttoria, € 810 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a..

Terni, 14/03/2022

Il Giudice

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*